

XV - 8 - 1
Dalla STAMPA di giovedì 26 Ottobre 1944. XXII°.

Copri-fuoco

ORA^{RI}O DI CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

IN CITTA' ALLE ORE 21 - PER TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA ALLE ORE 20

Il Capo della Provincia di Torino, attesa la necessità di disciplinare le disposizioni concernenti il copri-fuoco e l'orario di chiusura dei pubblici esercizi nei Comuni della Provincia, visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l'art. 19 della legge Comunale e Provinciale, ordina;

- 1°) L'orario del copri-fuoco per la città di Torino è confermato dalle ore 22 alle ore 5.
 - 2°) Per tutti gli altri Comuni della Provincia l'orario del copri-fuoco è stabilito dalle ore 21 alle ore 5.
 - 3°) L'orario di chiusura dei pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.) è stabilito alle ore 21 per la città di Torino e alle ore 20 per tutti gli altri Comuni della Provincia.
-